

## **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

### **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON IL PERCORSO DI LAUREA**

Visto:

- la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- L'art. 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica"
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti";
- la Convenzione-quadro stipulata in data 24 luglio 2013 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro;
- la Convenzione stipulata in data 27/10/2017 tra l'Università degli studi di Brescia e l'ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Brescia;

il Dipartimento di Giurisprudenza emana il seguente:

#### **REGOLAMENTO**

##### **Art. 1. Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento del tirocinio professionale per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro in concomitanza con il corso di Laurea in Consulente del Lavoro e Giurista d'Impresa, alle condizioni stabilite dalla Convenzione stipulata tra l'Università e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Brescia (d'ora in avanti: la Convenzione).

##### **Art. 2. Condizioni di ammissione**

Possono essere ammessi al tirocinio gli studenti iscritti all'ultimo anno del percorso di studio, alle condizioni stabilite dall'art. 3 della Convenzione. I requisiti in parola devono essere posseduti dagli studenti al momento dell'iscrizione all'albo dei praticanti tenuto dall'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro.

##### **Art. 3 Numero massimo di studenti**

Per ogni semestre, i referenti organizzativi di cui all'art. 2 della Convenzione (d'ora in poi: i referenti) individuano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio, sulla base

delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali dei Consulenti del lavoro ad accogliere i tirocinanti.

I titolari degli studi professionali devono essere regolarmente iscritti all'Albo, sono tenuti a svolgere l'attività professionale in forma autonoma e ad avere i requisiti di cui al regolamento per il tirocinio professionale ed eventuali regolamenti futuri.

#### **Art. 4 Modalità di ammissione**

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 3 possono presentare la richiesta di ammissione al tirocinio compilando l'apposito modulo presente sul sito del Dipartimento o disponibile presso la segreteria del Dipartimento medesimo. Alla richiesta deve essere allegata anche una lettera motivazionale (max. 1 facciata font 12). Nella richiesta lo studente deve indicare la modalità di svolgimento del tirocinio tra quelle indicate dall'art. 6.

Le richieste possono essere inviate via mail all'indirizzo [tirocinio.consulenti@unibs.it](mailto:tirocinio.consulenti@unibs.it) o consegnate alla segreteria del Dipartimento, anche tramite lettera raccomandata.

**Le domande possono essere presentate al Dipartimento di Giurisprudenza dal 1° settembre al 30 novembre per i tirocini da svolgersi nel secondo semestre e dal 1° aprile al 30 giugno per i tirocini da svolgersi nel primo semestre di ciascun anno accademico.** Di regola non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori dei termini suindicati.

#### **Art. 5 Valutazione delle richieste, individuazione dello studio professionale e del tutor universitario**

La valutazione delle richieste di svolgimento del tirocinio è svolta dai referenti entro 30 gg. dalle scadenze sopraindicate. I referenti individueranno, per ciascuno studente ammesso, lo studio professionale presso il quale verrà svolto il tirocinio, il professionista responsabile per la formazione del tirocinante nonché il tutor universitario.

Nell'individuazione dello studio professionale si terrà conto delle preferenze eventualmente manifestate dagli studenti e/o dai professionisti.

Nel caso in cui le richieste siano in numero superiore ai posti disponibili, la selezione degli studenti da ammettere al tirocinio avverrà secondo i seguenti criteri: lettera motivazionale, numero di esami già sostenuti e media ponderata conseguita.

L'esito della valutazione verrà comunicato ai richiedenti via mail e pubblicato sul sito del Dipartimento.

Gli studenti ammessi al tirocinio sono tenuti a presentare domanda di iscrizione all'albo dei tirocinanti presso il Consiglio dell'Ordine Provinciale entro 60 gg. dalla pubblicazione degli esiti della selezione, salvo nel caso di tirocinio svolto attraverso la Clinica del Lavoro, di cui all'art. 6, comma 3, punto 2.

Sul sito dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, all'indirizzo <http://www.consulentidellavoro.bs.it>, sono disponibili le informazioni sulla domanda e sulla relativa documentazione.

In caso di rinuncia o di mancata iscrizione di uno degli ammessi, potrà essere ammesso a svolgere il tirocinio il primo degli esclusi, fino a esaurimento della graduatoria.

#### **Art. 6. Progetto formativo e modalità di svolgimento del tirocinio**

Le modalità di svolgimento del tirocinio e le attività formative rivolte allo studente devono risultare da apposito progetto formativo redatto secondo il modello approvato dai referenti organizzativi e sottoscritto dal tirocinante, dal professionista e dal tutor universitario.

Le modalità, anche temporali, di svolgimento del tirocinio devono consentire la frequenza e l'approfondimento universitari.

Il tirocinio, della durata di 6 mesi, è svolto, dall'ultimo anno del corso di studi, secondo le seguenti modalità alternative:

1. frequentazione e svolgimento di attività presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro, mediamente per almeno 20 ore settimanali nel semestre (480 ore totali), secondo le modalità stabilite di comune accordo tra le parti stesse;
2. frequenza del corso di Clinica del Lavoro, integrata dalla frequentazione e svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di uno dei Consulenti del Lavoro docenti del corso di Clinica, per un totale complessivo di 480 ore. In particolare, la frequenza del corso di Clinica del Lavoro è considerata pari a 240 ore di tirocinio, di cui 180 ore per l'attività didattica connessa alla Clinica, 40 ore per l'affiancamento dello studente al Consulente del Lavoro nella trattazione del caso assegnato e 20 ore per l'attività di inserimento nello studio professionale. Le residue 240 ore dovranno essere svolte presso lo studio del Consulente del Lavoro entro sei mesi dall'iscrizione all'albo.

Gli studenti che svolgono il tirocinio secondo le modalità di cui al punto 2 del comma precedente sono tenuti a iscriversi all'albo dei praticanti al momento dell'inizio del corso; gli studenti che non abbiano maturato, a tale data, i requisiti richiesti dall'art. 3 della Convenzione, possono iscriversi all'albo entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento del corso di Clinica del Lavoro, una volta in possesso dei suddetti requisiti. In tal caso, gli studenti potranno far valere il monte ore corrispondente al Corso di Clinica del Lavoro (240 ore) di cui al punto 2 del presente articolo; in caso contrario, decadranno dal beneficio in parola.

Il periodo trascorso all'estero nell'ambito di un programma di scambio universitario (Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'università determina la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente, per un massimo di 9 mesi

#### **Art. 7. Valutazione del tirocinio**

La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è svolta sulla base delle osservazioni e dell'attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, nonché sulla base della valutazione effettuata dal tutor universitario.

La programmazione, la verifica e la valutazione definitiva dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché l'accertamento dell'effettivo svolgimento del medesimo restano di competenza dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia.

Nel caso di tirocinio svolto anche nell'ambito del corso di Clinica del lavoro, ciascun tirocinante è affiancato da un docente o da un ricercatore e dal Consulente del Lavoro presso cui lo studente svolge il tirocinio, che svolgono attività didattica nell'ambito della Clinica del Lavoro.

Al termine del corso di Clinica del lavoro, il tirocinante dovrà superare una prova di valutazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Il positivo superamento della prova di valutazione, insieme all'attestazione del professionista che ha assunto il ruolo di tutor per le attività integrative del corso di Clinica del lavoro, valgono quale attestazione del regolare svolgimento del tirocinio.

Della valutazione è data comunicazione alla segreteria studenti e al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, la valutazione positiva è condizione per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 7 della Convenzione e per il riconoscimento del semestre di tirocinio ai fini dell'iscrizione all'albo praticanti successiva al conseguimento della laurea, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della Convenzione.

## **Art. 7. Riconoscimento di crediti formativi**

Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, il tirocinio svolto dagli studenti iscritti al Corso di Laurea per Consulenti del Lavoro e Giuristi d'impresa attribuisce fino a 9 CFU così composti:

- fino a un massimo di 6 CFU curriculari nel caso di tirocinio svolto nell'ambito del Corso di Clinica del Lavoro;
- fino a un massimo di 6 CFU extracurriculari nel caso di tirocinio svolto esclusivamente presso lo studio di un Consulente del Lavoro;
- ulteriori 3 CFU saranno riconosciuti come tirocinio curriculare, secondo le previsioni del Regolamento in materia.

Per il riconoscimento del periodo di praticantato come stage curriculare, obbligatorio o volontario, è necessario seguire la procedura prevista dal Regolamento Stage del Dipartimento di Giurisprudenza approvato in data 20.3.2012 e gestita dall'U.O.C. Orientamento, Stage e Placement dell'Università di Brescia. Il consulente del lavoro presso cui lo studente svolgerà il periodo di praticantato pre-laurea è tenuto a siglare apposita convenzione con l'Università. Nel progetto formativo dovrà essere indicato, tra gli obiettivi formativi, che si tratta di uno stage finalizzato allo svolgimento della pratica professionale.

Nel caso in cui il tirocinio si interrompa anticipatamente, ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio come stage curriculare, secondo quanto previsto dal regolamento stage del Dipartimento di Giurisprudenza, è sufficiente che l'attività svolta dallo studente abbia avuto una durata minima di 90 ore. Resta fermo che l'attività inferiore alle 480 ore totali non potrà essere riconosciuta come tirocinio professionale anticipato.

## **Art. 8. Obbligo di iscrizione al registro dei praticanti**

Ai fini del riconoscimento del semestre di tirocinio svolto secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della Convenzione e 6 e 7 del presente Regolamento, il tirocinante dovrà iscriversi, entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, al registro dei praticanti dei Consulenti del Lavoro, pena l'impossibilità di vedersi riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L.24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 2012, n. 27.

I tirocinanti sono soggetti alla disciplina del tirocinio professionale, compreso quanto previsto dal codice deontologico.

Il riconoscimento del periodo di tirocinio pre-laurea non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo professionista.